



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 21
DEL 06.03.2015

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO : RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE E LA CARITAS PARROCCHIALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO IN AMBITO SOCIALE.

L'anno *duemilaquindici*, addì *sei* mese di *marzo* alle ore *13,30*, nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	DELCONTI Giovanni	Sindaco	X	
2	MINGOZZI Federica	Assessore – Vicesindaco	-	X
3	LUONGO Pierpaolo	Assessore	X	
4	PIAZZA Walter	Assessore	X	
5	GAVINELLI Roberta	Assessore esterno	X	
		Totali	4	1

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale Dott.ssa GIUNTINI Francesca* che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Giovanni DELCONTI, nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 21 IN DATA 06.03.2015 -

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE E LA CARITAS PARROCCHIALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO IN AMBITO SOCIALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.134 in data 20.10.2009, esecutiva, con la quale è stata approvata la convenzione con l'Associazione di volontariato "Solidarietà e Pace" con sede a Bellinzago Novarese per lo svolgimento di attività di volontariato in ambito sociale.

Vista la nota fatta pervenire dalla suddetta Associazione in data 03.02.2015, prot.1848 e preso atto che stessa dichiara di continuare la propria attività in collaborazione con la Caritas parrocchiale;

Considerata la validità della collaborazione e ritenuto procedere al rinnovo della convenzione con la Caritas parrocchiale secondo lo schema concordato e allegato al presente provvedimento;

Richiamati:

- l'art.7 della legge n.131/2003 che, in attuazione dei principi costituzionali di cui all'art.118 3° comma della Costituzione, stabilisce che le amministrazioni locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- la Legge Regionale 08 gennaio 2004 n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato d'interventi e servizi sociali", che all'art. 2, comma 2 che riconosce ed agevola il particolare ruolo dei soggetti del Terzo Settore, quali espressione organizzata delle autonome iniziative dei cittadini, nella definizione e realizzazione del sistema integrato d'intervento e servizi sociali;
- l'art. 11 della Legge Regionale 08 gennaio 2004 n. 1, dove sono elencati i vari soggetti afferenti al Terzo Settore, comprese le Associazioni di Volontariato costituite ed operanti ai sensi della L. n. 266/91 e della L.R. n° 38/94 e s.m.i.;

Vista la Legge quadro sul volontariato n° 266/1991, il D.P.C.M. 30.03.1991, la Legge Regionale n° 38/1994 "Valorizzazione e Promozione del volontariato" e la D.G.R. n°79-2593/2006, che riconoscono l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi sociali territoriali e che prevedono le convenzioni come forme di collaborazione tra Enti pubblici ed organizzazioni di volontariato nell'ambito anche dell'affidamento dei servizi alla persona;

Considerato che l'attuazione del principio di sussidiarietà implica il riconoscimento dell'esercizio di pubbliche funzioni anche da parte delle formazioni sociali e comporta il loro coinvolgimento, anche a livello locale, nei momenti della programmazione, della progettazione, della gestione e della valutazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali;

Considerato che:

- le Associazioni di Volontariato svolgono la loro attività prioritariamente attraverso il lavoro dei soci, i quali operano a titolo di volontariato gratuito;
- il coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato può riguardare l'organizzare e la gestione di attività di sostegno sociale rivolte a categorie specifiche;
- per l'attuazione delle attività e la gestione dei servizi le Associazioni di Volontariato possono mettere a disposizione le loro sedi, strutture e mezzi, e l'Ente pubblico può stipulare convenzioni con le stesse.

Considerato che:

- la Caritas parrocchiale (Associazione "Solidarietà e Pace") di Bellinzago Novarese a norma del proprio Statuto, non ha scopo di lucro diretto o indiretto e si avvale in modo prevalente e determinante della prestazione personale volontaria e gratuita dei propri aderenti;
- tra gli scopi dell'Associazione è previsto lo svolgimento di attività di volontariato in ambito sociale come meglio specificato nell'art.1 della Convenzione allegata alla presente deliberazione;
- l'Associazione risulta regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato;

Dato atto che il Comune riconosce all'associazione un contributo finalizzato a coprire tutte le spese che verranno sostenute dalla stessa quantificate in € 2.000,00 già previste nel bilancio per l'esercizio finanziario in corso;

VISTO il parere favorevole allegato espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta, nonché il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Di rinnovare la convenzione con la Caritas parrocchiale (Associazione "Solidarietà e Pace") con sede a Bellinzago Novarese per lo svolgimento di attività di volontariato in ambito sociale fino al 31.12.2019 e secondo lo schema allegato al presente provvedimento sotto la lett. "A" per farne parte integrante e sostanziale.

2) di dare mandato al Responsabile dei Servizi Sociali di provvedere alla definizione delle procedure di attuazione della convenzione, di cui al punto 1), e all'adozione del relativo atto di impegno per la spesa derivante dalla convenzione stessa.

Repert.n.....

CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE E LA CARITAS PAR-
ROCCHIALE (gruppo associazione "solidarieta' e pace")
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO IN AMBITO
SOCIALE

Nell'anno DUEMILAQUINDICI il giorno _____ del mese di in Bellinzago Nov.se
nella Sede Municipale

TRA

Il COMUNE DI BELLINZAGO NOV.SE (P.I 00190090035), legalmente rappresentato dalla Responsabile dei Servizi alla Persona sig.ra Rozzarin Fiorella (provvedimento del Sindaco n. 9 del 16.12.2014 di nomina) domiciliata per l'incarico summenzionato presso la sede comunale, in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale che rappresenta

E

CARITAS/PARROCCHIALE (CF. 80022090031) con sede presso la Parrocchia S. Clemente Piazza Mons. Raspini 12, 28043 Bellinzago Novarese (NO) legalmente rappresentata da don Pierangelo Cerutti, attraverso l'operatività espressa con l'aiuto dell'ASSOCIAZIONE "SOLIDARIETA' E PACE" quale specifico ambito di raccolta delle richieste di bisogno espresse dal territorio ed in accordo con altri attori della rete creatasi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Bellinzago Nov.se e la Caritas parrocchiale attraverso l'operatività dell'Associazione "Solidarietà e pace" di Bellinzago Nov.se per lo svolgimento di attività di volontariato in ambito sociale.

Per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le attività di volontariato oggetto della presente convenzione sono dirette al conseguimento di finalità di promozione e conseguimento del benessere sociale ed interventi di carattere socio assistenziale e consistono in:

a) effettuazione di trasporti di materiale di vario genere per il conseguimento del benessere sociale a favore di popolazioni colpite da eventi naturali o politici tali da metterne in serio pericolo la sopravvivenza stessa o nell'ambito del territorio per affiancare

fragilità sociali e familiari di particolare rilievo ed in accordo con progettualità condivise con i servizi sociali e socio-assistenziali;

b) raccolta di generi alimentari e sanitari, vestiario, mobilio reperiti appositamente in giornate a ciò dedicate in collaborazione con altre organizzazioni nazionali e diocesane e su segnalazione di organismi locali;

c) svolgimento di attività di supporto ad altri organismi associativi del Comune (quali Protezione Civile) per contribuire a realizzare eventi significativi per la vita sociale del paese coinvolgendo cittadini "fragili socialmente" al fine di combattere emarginazione e solitudine; continuazione di un intenso lavoro di rete che vede altri Enti ed organizzazioni di volontariato del territorio, diverse dalla citata "solidarietà e pace", al fine di lavorare come in passato per far fronte alle particolari esigenze di disagio espresse in questo territorio.

d) svolgimento di attività di supporto umano a nuclei familiari particolarmente disagiati o facenti parte di stati di povertà estremamente compromettenti, secondo specifici progetti proposti ed elaborati soprattutto con il Servizio Socio Assistenziale del Consorzio C.I.S.A.S. di Castelletto Sopra Ticino, affiancando gli stessi attraverso lo strumento dell' "affidamento mirato".

ART. 2 – IMPEGNI della CARITAS PARROCCHIALE e nello specifico dell'ASSOCIAZIONE "SOLIDARIETA' E PACE"

L'Associazione, all'interno della Caritas parrocchiale garantisce l'assenza di fini di lucro nella propria attività, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

L'Associazione svolge le attività di cui alla presente convenzione con il coordinamento dei Servizi Sociali del Comune di Bellinzago Nov.se, adottando tutte le cautele necessarie per garantire il massimo rispetto dei diritti e della dignità dei destinatari degli interventi, e assicurando la disponibilità dei propri volontari aderenti, competenti per gli interventi cui sono destinati.

L'Associazione dichiara di rispettare le normative sulla sicurezza (d.lgs. 81/08) e garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art.4 della Legge 11 agosto 1991, N. 266.

L'Associazione si impegna ad assicurare i propri aderenti, che prestano l'attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune prima dell'inizio dell'attività, unitamente all'elenco dei volontari impegnati nelle attività oggetto delle presente convenzione. L'Associazione presenta una relazione relativa all'attività svolta, sulle spese sostenute nell'espletamento di quanto effettivamente svolto, oggetto della presente convenzione.

Il gruppo associativo si impegna a rispettare le norme contenute nella legislazione sulla tutela della privacy.

ART. 3 – RIMBORSO SPESE E CONCESSIONE CONTRIBUTI

Le attività svolte dall'Associazione sono attivate a titolo gratuito.

Il Comune di Bellinzago Nov.se concede annualmente una somma a titolo di contribuzione per le spese relative alle attività di cui ai punti dell'art. 1 che si quantifica in € 2.000,00 cifra frazionabile a metà anno solare per assicurare la copertura delle spese vive.

ART. 4 – RESPONSABILITA' DELL'ENTE

Il Comune può effettuare controlli, nonché richiedere relazioni e chiarimenti all'Associazione in ordine alle modalità di svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. In ogni caso per l'erogazione del contributo si terrà conto dell'approvazione del bilancio annuale, utilizzando eventualmente tranches di saldo in dodicesimi se non è possibile saldare in una sola liquidazione.

L'Amministrazione Comunale riceve dalla Caritas ogni anno dopo l'approvazione la relativa rendicontazione riferita all'opera dell'Associazione, al fine di conoscere le attività e l'allocazione delle risorse.

L'Amministrazione, visto il carattere fortemente socializzante dei contenuti portati avanti dalla Caritas parrocchiale attraverso l'Associazione "solidarietà e pace", vista la forte collaborazione circa progetti individualizzati elaborati con il Servizio Socio-Assistenziale del C.I.S.AS. si riserva di valutare eventualmente di poter intervenire con l'erogazione di contributi straordinari al fine di coadiuvare il miglioramento e la qualità dei servizi offerti alla comunità di cui ai commi sopracitati.

ART. 5 – DURATA

La presente convenzione ha durata di anni cinque fino al 31.12.2019 ed è rinnovabile su accordo delle parti, fatta salva la verifica annuale dell'attività svolta.

In qualsiasi momento le parti possono procedere alla disdetta della convenzione mediante comunicazione scritta con un preavviso di 90 giorni.

Ciò potrà avvenire in seguito a:

- sopravvenuta insufficienza numerica di volontari;
- per controversie non risolte bonariamente.

Con la sottoscrizione della presente convenzione la Caritas parrocchiale, e attraverso questa con l'Associazione "solidarietà e pace", si impegna altresì a garantire ogni possibile collaborazione affinché il Comune sia in grado di rispettare a sua volta gli impegni assunti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE CARITAS LOCALE
Don Pierangelo Cerutti

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI alla Persona

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Sociali

Esaminata la proposta di deliberazione *sopra riportata, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000*

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa"

TRASMETTE

La proposta di deliberazione sopra riportata al responsabile del Servizio finanziario per l'acquisizione dell'attestazione di competenza in ordine ai riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rozzarin Fiorella

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione *sopra riportata, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000* “

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine in ordine agli effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e

Il Responsabile del Servizio
F.to Manfredda Franco

IL PRESIDENTE
F.to DELCONTI Dott. Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Francesca GIUNTINI

[illegible]

Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il **17.04.2015** all'Albo Pretorio On-Line ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del medesimo D. Lgs.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Dott.ssa Francesca GIUNTINI*

[illegible]

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Bellinzago Novarese.
Responsabile Procedimento: Margherita Barbero (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è
destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.